

| HELVETIA AEQUA   |   |
|--|---|
| <b>Tipo tariffa</b>  | <b>Piano Individuale Pensionistico di Tipo Assicurativo – Fondo Pensione</b><br>(ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252).  |
| <b>Aderente</b>  | L' Aderente deve essere una persona fisica.   |
| <b>Durata contrattuale</b>                                   | Data la peculiarità previdenziale, la durata del presente contratto coincide con la durata in vita dell'Aderente, fermo restando che la partecipazione ad una forma pensionistica complementare non può, ai sensi del decreto, essere inferiore a 5 anni.   |
| <b>Aspetti generali e prestazioni</b>                        | <p>In case al presente contratto la Compagnia garantisce all'Aderente una prestazione pensionistica complementare da corrisondersi, a richiesta dell'Aderente stesso, successivamente alla maturazione del diritto all'esercizio delle prestazioni pensionistiche stabilite dal regime obbligatorio di appartenenza. Detta prestazione si ottiene convertendo in rendita vitalizia, e previa applicazione delle eventuali imposte, il capitale costitutivo della rendita determinato dalla somma dei versamenti contributivi effettuati sul contratto.</p> <p>Il presente contratto prevede due differenti fasi nel corso della sua durata contrattuale:</p> <p><b>A) Fase di accumulo</b><br/>In tale prima Fase la posizione dell'Aderente verrà alimentata dalla corresponsione dei versamenti contributivi che andranno a determinare il capitale costitutivo della rendita, a seconda delle opzioni di investimento prescelte dall'Aderente stesso.<br/>Helvetia Aequa prevede, infatti, diverse opzioni di investimento, ognuna delle quali, di seguito elencata, è caratterizzata da una propria combinazione di rischio/rendimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gestione interna separata "HV Previrend";</li> <li>▪ Fondo interno "Helvetia Multimanager Flessibile";</li> <li>▪ Fondo interno "Helvetia Multimanager Equity";</li> <li>▪ Combinazione "mista", a scelta dell'Aderente, delle tre precedenti opzioni di investimento.</li> </ul> <p><b>B) Fase di erogazione della rendita</b><br/>In questa seconda fase verrà invece erogata all'Aderente la prestazione pensionistica complementare.</p> |
| <b>Regime Fiscale</b>  | Per tutti i dettagli in merito si rimanda al Documento sul Regime Fiscale.  |
| <b>FASE DI ACCUMULO</b>                                      |   |
| <b>Capitale costitutivo delle prestazioni pensionistiche</b> | <p>Durante la Fase di accumulo, l'Aderente può scegliere la modalità di costituzione della prestazione pensionistica complementare scegliendo di investire i versamenti contributivi in una o più delle seguenti opzioni di investimento (prodotto Multiram):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>gestione interna separata HV Previrend:</b> tale scelta permette all'Aderente di beneficiare di una garanzia di rendimento minimo riconosciuta secondo le modalità riportate nella successiva sezione <u>Rendimento minimo garantito</u>;</li> <li>▪ <b>fondo interno Helvetia Multimanager Flessibile e/o fondo interno Helvetia Multimanager Equity:</b> tale scelta implica che il capitale venga espresso in quote dei suddetti fondi interni, così come previsto dalla successiva sezione <u>Capitale costitutivo della rendita investito nei fondi interni</u>. L'Aderente si assume pertanto il rischio connesso all'eventuale andamento negativo del valore delle quote;</li> <li>▪ <b>combinazione mista delle opzioni sopra riportate:</b> tale scelta comporta la possibilità di investire i versamenti contributivi in più opzioni di investimento tra quelle rese disponibili, fino a tutte e tre (HV Previrend, Helvetia Multimanager Flessibile e Helvetia Multimanager Equity), versando almeno il 20% della contribuzione in ciascuna delle opzioni prescelte.</li> </ul>  |
| <b>Prestazione in caso di decesso dell'Aderente</b>          | <p>In caso di decesso dell' Aderente nella fase di accumulo il contratto si risolve e verrà liquidato, agli aventi diritto, un importo pari alla somma:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ del capitale investito nella gestione interna separata HV Previrend; così come calcolato ai sensi della successiva sezione <u>Rivalutazione del capitale costituente la rendita in caso di decesso dell'Aderente</u>;</li> </ul>   |



|   |  |
|---|--|
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>del controvalore delle quote possedute nel fondo Helvetia Multimanager Flessibile e/o nel fondo Helvetia Multimanager Equity, determinato in base a quanto previsto dalla successiva sezione <u>Modalità di conversione in capitale delle quote investite in fondi interni</u>,<br/>in base alla data di pervenimento in Compagnia della comunicazione di decesso dell'Aderente.</li> </ul>   |
| <p><b>Prestazione in caso di riscatto, trasferimento, anticipazione richieste dall'Aderente</b></p> | <p>Le prestazioni in caso di riscatto, trasferimento o anticipazione, saranno determinate a seconda dell'opzione di investimento in cui sono stati investiti i versamenti contributivi, fermo restando che siano soddisfatti i requisiti imposti dalla legge.</p> <p>In particolare, se l'Aderente ha optato per l'investimento nella gestione interna separata HV Previrend, il valore di riscatto, trasferimento o anticipazione sarà calcolato secondo le modalità riportate nella successiva sezione <u>Rivalutazione del capitale costitutivo della rendita in caso di riscatto, trasferimento o anticipazione</u>.</p> <p>In caso di investimento nel fondo Helvetia Multimanager Flessibile e/o nel fondo Helvetia Multimanager Equity il valore di riscatto, trasferimento o anticipazione sarà invece espresso in quote dei suddetti fondi interni secondo le modalità riportate nel successivo paragrafo <u>Modalità di conversione in capitale delle quote investite in fondi interni</u>.</p> <p>In caso di investimento a combinazione mista la determinazione delle prestazioni di riscatto, trasferimento e anticipazione verrà calcolata rispettivamente con le modalità sopra riportate per ogni opzione prescelta.</p> |
| <p><b>Versamenti contributivi</b></p>   | <p>I versamenti contributivi possono derivare, ai sensi del Decreto e sulla base delle informazioni fornite alla Compagnia da parte dell'Aderente, da tre differenti fonti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>contributo proprio dell'Aderente;</li> <li>contributo del datore di lavoro;</li> <li>contributo derivante dalla destinazione del TFR (trattamento di fine rapporto).</li> </ul> <p>Alla conclusione del contratto l'Aderente sceglie l'entità dei propri versamenti contributivi, da effettuare liberamente.</p> <p>L'ammontare dei versamenti contributivi del datore di lavoro o derivanti dalla destinazione del TFR viene invece definito al momento dell'effettiva corresponsione degli stessi, data la natura variabile di tali fonti. Tali versamenti, una volta attivati, non potranno più essere interrotti o sospesi, salvo il caso di destinazione ad altra forma pensionistica complementare prevista dal Decreto.</p> <p>I versamenti derivanti dalla designazione del proprio TFR potranno essere investiti solamente in una delle opzioni di investimento collegate al contratto.</p>  |
| <p><b>Frazionamento del versamento</b></p>  | <p>Alla conclusione del contratto l'Aderente sceglie la frequenza di versamento del proprio contributo tra una di quelle ammesse: mensile; bimestrale; trimestrale; quadrimestrale; semestrale; annuale.</p> <p>Con riferimento al versamento del datore di lavoro ed al contributo derivante dalla destinazione del TFR la periodicità di versamento sarà stabilita – fra quelle sopra riportate – al momento della loro attivazione.</p>   |
| <p><b>Versamenti contr. aggiuntivi</b></p>  | <p>E' prevista la possibilità di effettuare, in qualsiasi momento, versamenti contributivi aggiuntivi al piano pattuito.</p> <p>L'Aderente ha la possibilità di indicare una ripartizione dell'investimento diversa da quella in essere, specificandolo nella richiesta scritta, diversamente i versamenti contributivi aggiuntivi verranno investiti in base alle opzioni in vigore al momento del versamento stesso.</p>   |
| <p><b>Modalità di pagamento dei versamenti</b></p>  | <p>I versamenti contributivi possono essere effettuati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>assegno non trasferibile intestato ad Helvetia Vita S.p.A.;</li> <li>bonifico bancario sul conto corrente intestato ad Helvetia Vita S.p.A. (IBAN: IT77H030691271110000008139 – BIC: BCITITMMXXX);</li> <li>assegno non trasferibile intestato all'Agenzia;</li> <li>bonifico bancario sul conto corrente dell'Agenzia;</li> <li>carta di debito presso l'Agenzia o carta di credito se accettata dall'Agenzia stessa;</li> </ul> <p><b>fermo restando che le relative spese gravano direttamente sull'Aderente.</b></p> <p>Sui versamenti contributivi successivi al primo è ammessa anche l'attivazione del SEPA Direct Debit Core sul conto corrente della Compagnia sopra riportato.</p> <p><b>E' escluso il pagamento dei versamenti contributivi in contanti o con modalità diverse da quelle sopra riportate.</b></p>   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Spese di adesione</b>  | <b>Nessuna.</b>  |
| <b>Spese gravanti sui versamenti</b>  | Versamenti contributivi: <b>Nessuna</b><br>Versamenti contributivi aggiuntivi: <b>Nessuna</b>  |
| <b>Modifica del piano dei versamenti</b>  | E' possibile, <b>senza alcun onere</b> , modificare il piano dei versamenti pattuito ovvero: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sospendere o riprendere i versamenti;</li> <li>▪ cambiare l'importo e/o la frequenza degli stessi;</li> </ul> purché la relativa modifica sia richiesta alla Compagnia almeno 60 giorni prima della ricorrenza annuale del contratto (per la ripresa o il cambio di importo/frequenza).  |
| <b>Riallocazione della posizione e/o dei flussi contributivi</b>                    | Durante la Fase di accumulo l'Aderente può chiedere per iscritto alla Compagnia - <b>senza alcun onere</b> - la conversione, totale o parziale, del capitale costitutivo della rendita maturato (riallocazione della posizione previdenziale) modificando le opzioni di investimento prescelte.<br>In particolare la conversione può avvenire: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ dall'opzione collegata a quote di un fondo interno all'opzione collegata a quote di altro fondo interno;</li> <li>▪ dall'opzione collegata a quote di un fondo interno all'opzione collegata alla gestione interna separata;</li> <li>▪ dall'opzione collegata alla gestione interna separata a una o più delle opzioni collegate a quote di fondi interni.</li> </ul> La conversione deve essere richiesta nel rispetto del periodo minimo di <b>1 anno</b> dalla conclusione del contratto ovvero dall'eventuale ultima precedente riallocazione.<br>La riallocazione potrà essere richiesta anche e solo per i futuri flussi contributivi (riallocazione dei flussi contributivi) e la variazione verrà applicata ai versamenti effettuati successivamente alla riallocazione, secondo le medesime modalità previste per la conversione del capitale. |
| <b>Conclusione del contratto</b>  | Il contratto si intende concluso nel momento in cui l'Aderente ha compilato in ogni sua parte e ha sottoscritto il Modulo di adesione.<br>La Compagnia comunicherà, in forma scritta all'Aderente con Lettera di Conferma, la data di decorrenza e i dati relativi all'eventuale versamento contributivo effettuato.   |
| <b>Decorrenza del contratto</b>   | Le prestazioni del contratto decorrono: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>se collegate alla gestione interna separata HV Previrend</u>: dal giorno dell'incasso, da parte della Compagnia/Agenzia, del primo versamento contributivo effettuato dall'Aderente;</li> <li>▪ <u>se collegate al fondo interno Helvetia Multimanager Flessibile e/o al fondo interno Helvetia Multimanager Equity</u>: dal giorno in cui il primo versamento contributivo corrisposto viene convertito in quote del relativo fondo interno;</li> <li>▪ <u>se collegate in parte alla gestione interna separata e in parte ai fondi interni</u>: dal giorno in cui il primo versamento contributivo corrisposto viene convertito in quote del/i fondo/i interno/i.</li> </ul>   |
| <b>Spese collegate all'esercizio di prerogative individuali</b>                     | Spese previste in caso di: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ trasferimento ad altra forma pensionistica: <b>nessuna</b>;</li> <li>▪ trasferimento da altra forma pensionistica: <b>nessuna</b>;</li> <li>▪ riscatto della posizione individuale: <b>nessuna</b>;</li> <li>▪ anticipazione: <b>nessuna</b>;</li> <li>▪ reintegro di anticipazione: <b>nessuna</b>.</li> </ul>  |
| <b>Capitale costitutivo della rendita</b>   | La Compagnia determina il capitale costitutivo della rendita come somma dei capitali investiti nella gestione interna separata e/o nei fondi interni.  |
| <b>Capitale costitutivo della rendita investito nella gestione interna separata</b> | Con riferimento alla gestione interna separata HV Previrend: il capitale costitutivo della rendita è pari alla somma di ciascun versamento contributivo o porzione di versamento contributivo destinato dall'Aderente a tale opzione, investito alla data di decorrenza con riferimento al primo versamento e alle date di ricevimento per i versamenti successivi e per quelli aggiuntivi.  |
| <b>Misura annua di rivalutazione</b>  | Per la componente di capitale investita nella gestione interna separata HV Previrend la Compagnia riconoscerà una rivalutazione del capitale costitutivo della rendita sulla base della misura annua di rivalutazione.<br>La Compagnia comunica entro il 1°marzo di ogni anno la misura annua di rivalutazione da attribuire al contratto, che si ottiene:   |

|  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ diminuendo l'intero rendimento annuo realizzato dalla gestione interna separata di un valore, denominato commissione annua di gestione, pari all'1,20%, se il rendimento della gestione interna separata è uguale o superiore a 1,50%;</li> <li>▪ diminuendo l'intero rendimento annuo realizzato dalla gestione interna separata di un valore, denominato commissione annua di gestione, pari all'80% del rendimento della gestione interna separata, se questo è inferiore a 1,50%.</li> </ul>  |
| <b>Rivalutazione del capitale costitutivo della rendita</b>  | <p>Durante la fase di accumulo il capitale costituente la rendita viene rivalutato nei termini seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il capitale al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente viene aumentato di un importo pari al prodotto del capitale stesso per la misura annua di rivalutazione;</li> <li>▪ le porzioni di capitale costituite nei 12 mesi precedenti il 31 dicembre vengono aumentate dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione di ciascuna porzione di capitale, in base alla misura annua di rivalutazione, per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione di ciascuna porzione di capitale ed il 31 dicembre immediatamente successivo.</li> </ul>   |
| <b>Rivalutazione del capitale costitutivo della rendita in caso di decesso dell'Aderente</b>                   | <p>Qualora il pervenimento in Compagnia della comunicazione di avvenuto decesso avvenga in coincidenza con il 31 dicembre, la rivalutazione del capitale costitutivo della rendita avviene secondo quanto riportato alla precedente sezione <u>Rivalutazione del capitale costitutivo della rendita</u>.</p> <p>Qualora invece il pervenimento in Compagnia della comunicazione di avvenuto decesso non avvenga in coincidenza con il 31 dicembre la rivalutazione del capitale costitutivo della rendita avviene secondo quanto di seguito riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il capitale al 31 dicembre immediatamente precedente la data di comunicazione viene rivalutato secondo le modalità prevista alla sezione <u>Rivalutazione del capitale costitutivo della rendita</u>;</li> <li>▪ per la frazione d'anno compresa tra il 31 dicembre immediatamente precedente alla data di comunicazione e la data di comunicazione stessa, il capitale al 31 dicembre immediatamente precedente viene maggiorato della misura annua di rivalutazione, realizzata nell'esercizio convenzionalmente identificato nel periodo compreso tra la fine del mese antecedente alla data di comunicazione e la fine dello stesso mese dell'anno precedente;</li> <li>▪ le porzioni di capitale costituite nei mesi compresi tra il 31 dicembre immediatamente precedente alla data di comunicazione e la data di comunicazione stessa vengono aumentate dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione di ciascuna porzione di capitale, in base alla misura annua di rivalutazione, realizzata nell'esercizio convenzionalmente identificato nel periodo compreso tra la fine del mese antecedente alla data di comunicazione e la fine dello stesso mese dell'anno precedente.</li> </ul> |
| <b>Rivalutazione del capitale costitutivo della rendita in caso di riscatto, trasferimento o anticipazione</b> | <p>Qualora il riscatto totale, il trasferimento o l'anticipazione venga richiesto in coincidenza con il 31 dicembre, la rivalutazione del capitale costitutivo della rendita avviene secondo quanto riportato al precedente punto <u>Rivalutazione del capitale costitutivo della rendita</u>.</p> <p>Qualora invece il riscatto totale, il trasferimento o l'anticipazione venga richiesto in una data diversa dal 31 dicembre, la rivalutazione del capitale costitutivo della rendita avviene secondo quanto di seguito riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il capitale al 31 dicembre immediatamente precedente la data di richiesta viene rivalutato secondo le modalità prevista al punto <u>Rivalutazione del capitale costitutivo della rendita</u>;</li> <li>▪ per la frazione d'anno compresa tra il 31 dicembre immediatamente precedente alla data di richiesta e la data di richiesta stessa, il capitale al 31 dicembre immediatamente precedente viene maggiorato della misura annua di rivalutazione, realizzata nell'esercizio convenzionalmente identificato nel periodo compreso tra la fine del mese antecedente alla data di richiesta e la fine dello stesso mese dell'anno precedente;</li> <li>▪ le porzioni di capitale costituite nei mesi compresi tra il 31 dicembre immediatamente precedente la data di richiesta e la data di richiesta stessa vengono aumentate dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione di ciascuna porzione di capitale, in base alla misura annua di rivalutazione, realizzata nell'esercizio convenzionalmente identificato nel periodo compreso tra la fine del mese antecedente alla data di richiesta e la fine dello stesso mese dell'anno precedente.</li> </ul>  |
| <b>Rivalutazione del</b>   | Alla scadenza della Fase di accumulo, qualora la data di esercizio del diritto alla  |

|   |  |
|---|--|
| <b>capitale costitutivo della rendita alla data di esercizio del diritto alla prestazione pensionistica</b> | <p>prestazione pensionistica coincide con il 31 dicembre, la rivalutazione del capitale costitutivo della rendita avviene secondo quanto riportato al precedente punto <u>Rivalutazione del capitale costitutivo della rendita</u>.</p> <p>Qualora invece la data non coincida con il 31 dicembre, la rivalutazione del capitale costitutivo della rendita avviene secondo quanto di seguito riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ il capitale al 31 dicembre immediatamente precedente la data di richiesta viene rivalutato secondo le modalità previste al precedente punto <u>Rivalutazione del capitale costitutivo della rendita</u>;</li> <li>▪ per la frazione d'anno compresa tra il 31 dicembre immediatamente precedente alla data di richiesta di conversione in rendita e la data di richiesta stessa, il capitale al 31 dicembre immediatamente precedente viene maggiorato della misura annua di rivalutazione, realizzata nell'esercizio convenzionalmente identificato nel periodo compreso tra la fine del mese antecedente alla data di richiesta e la fine dello stesso mese dell'anno precedente;</li> <li>▪ le porzioni di capitale costituite nei mesi compresi tra il 31 dicembre precedente alla data di richiesta di conversione in rendita e la data di richiesta stessa vengono aumentate dell'interesse composto derivante dalla capitalizzazione di ciascuna porzione di capitale, in base alla misura annua di rivalutazione, realizzata nell'esercizio convenzionalmente identificato nel periodo compreso tra la fine del mese antecedente alla la data di richiesta e la fine dello stesso mese dell'anno precedente.</li> </ul> |
| <b>Rendimento minimo garantito</b>  | <p><b>Alla scadenza della Fase di accumulo, durante la Fase di accumulo in caso di decesso, di invalidità permanente che comporti la riduzione dell'attività lavorativa a meno di un terzo o di inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi dell'Aderente è comunque garantito un rendimento annuo composto minimo pari all'1,75%.</b></p> <p>Coerentemente con la normativa vigente e sulla base dei mutamenti del contesto economico e finanziario, la Compagnia si riserva di modificare il suddetto rendimento minimo garantito limitatamente alle porzioni di capitale acquisite con i versamenti effettuati successivamente alla data di effetto della modifica. In tal caso la Compagnia si impegna ad avvisare preventivamente gli Aderenti tramite comunicazione scritta, comprensiva dell'evidenziazione delle conseguenze economiche sulle prestazioni pensionistiche. Se la modifica è peggiorativa, l'Aderente può rifiutarla nei tempi previsti dalla normativa inviando comunicazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: Helvetia Vita S.p.A. – Via G. B. Cassinis 21 – 20139 Milano (Italia), indicando presso quale altra forma di previdenza complementare intende trasferire la propria posizione individuale, senza conseguenze economiche sulla prestazione assicurata e senza l'applicazione di alcun costo.</p>  |
| <b>Capitale costitutivo della rendita investito nei fondi interni</b>                                       | <p>Con riferimento ai <b>fondi Helvetia Multimanager Flessibile e/o Helvetia Multimanager Equity</b>: il capitale costitutivo della rendita si ottiene moltiplicando il numero di quote relative al fondo/i prescelto/i per il valore unitario delle stesse, rilevate il giorno di valorizzazione.</p> <p>Il valore unitario delle quote viene determinato settimanalmente, dividendo il valore complessivo netto del fondo interno per il numero di quote in circolazione nello stesso giorno.</p> <p>Il giorno di valorizzazione delle quote è pari al secondo giorno lavorativo della settimana e la valorizzazione è effettuata in base ai valori rilevati il giorno precedente di Borsa aperta, ad esclusione dei giorni di chiusura delle Borse nazionali ed internazionali. La valorizzazione verrà sospesa nella prima settimana dell'anno e nella settimana di Ferragosto.</p> <p>Il valore complessivo netto (NAV) di ciascun fondo interno si ottiene decurtando il valore complessivo del fondo interno stesso delle spese di gestione previste dal fondo interno e suddividendolo in quote, tutte di uguale valore e con uguali diritti</p>   |
| <b>Commissioni annue di gestione dei fondi interni</b>  | <p><b>Fondo interno "Helvetia Multimanager Flessibile"</b>: commissione annua di gestione pari a 1,50% sul patrimonio del fondo;</p> <p><b>Fondo interno "Helvetia Multimanager Equity"</b>: commissione annua di gestione pari a 1,80% sul patrimonio del fondo.</p>  |
| <b>Modalità di conversione in quote dei</b>   | <p>La conversione in quote viene effettuata dividendo l'importo del versamento per il valore unitario delle quote di ciascun fondo, quale rilevato alla data di decorrenza (per il primo versamento) e alla data di valorizzazione per i versamenti successivi e quelli aggiuntivi.</p>  |

|  |  |
|--|--|
| <b>versamenti (investimento nei fondi interni)</b>                   | <p>Gli investimenti relativi al primo versamento ed ai versamenti aggiuntivi verranno effettuati in base alla <b>“data richiesta investimento”</b>.</p> <p>Per data richiesta di investimento si intende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>In caso di pagamento effettuato direttamente in Direzione</u>: la data successiva tra quella di ricevimento presso la Direzione della Compagnia, di tutta la documentazione completa necessario e la data di valuta del versamento effettuato (riportata nel modulo di adesione);</li> <li>▪ <u>In caso di pagamento effettuato in Agenzia</u>: la data di ricevimento/registrazione del mezzo di pagamento in Agenzia.</li> </ul> <p>Se la data richiesta investimento cade di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ martedì, mercoledì o giovedì: l’investimento verrà effettuato il secondo giorno di valorizzazione successivo alla data di richiesta investimento;</li> <li>▪ venerdì, sabato o lunedì: l’investimento verrà effettuato il terzo giorno di valorizzazione successivo alla data di richiesta investimento.</li> </ul> <p>L’investimento relativo ai versamenti contributivi da piano successivi al primo verrà invece effettuato il giorno di valorizzazione successivo alla data di richiesta investimento.</p> |
| <b>Modalità di disinvestimento dai fondi interni</b>                 | <p>Le richieste di disinvestimento saranno effettuate in base alla <b>“Data richiesta disinvestimento”</b> ovvero al giorno non festivo in cui la richiesta dell’Aderente è consegnata o perviene presso la Direzione della Compagnia, completa di tutta la documentazione prevista dall’operazione richiesta. Precisamente se la “data richiesta disinvestimento” cade di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ martedì, mercoledì o giovedì: il disinvestimento verrà effettuato il secondo giorno di valorizzazione successivo alla data di richiesta disinvestimento;</li> <li>▪ venerdì, sabato o lunedì: il disinvestimento verrà effettuato il terzo giorno di valorizzazione successivo alla data di richiesta disinvestimento.</li> </ul>   |
| <b>Riscatto, Anticipazioni e Trasferimenti</b>                       | <p>Prerogative contrattuali che l’Aderente può esercitare nei casi e con i limiti prevista dalla normativa. Si rimanda con riferimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ al riscatto: Art. 12 del Regolamento e Art. 13 delle Condizioni contrattuali;</li> <li>▪ all’anticipazione: Art. 13 del Regolamento e Documento sulle Anticipazioni;</li> <li>▪ al trasferimento: Art. 12 del Regolamento e Art. 21 delle Condizioni contrattuali.</li> </ul>   |
| <b>FASE DI EROGAZIONE</b>  |  |
| <b>Determinazione dell’ammontare della rendita</b>                   | <p>Al momento del raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica l’Aderente potrà richiedere l’erogazione della prestazione previdenziale in forma di rendita vitalizia rivalutabile, che avverrà mediante conversione della posizione individuale maturata sul contratto a tale data. La rendita vitalizia, che non può essere oggetto di riscatto, viene rivalutata al 31/12 di ogni anno secondo le modalità previste alla successiva sezione <u>Rivalutazione della rendita</u>.</p> <p>Nel caso in cui il decesso dell’Aderente avvenga nella fase di erogazione della rendita, nulla è dovuto agli eredi da parte della Compagnia.</p> <p>La rendita vitalizia verrà versata in rate mensili posticipate, salvo diversa indicazione da parte dell’Aderente, che potrà scegliere tra le altre rateazioni rese disponibili dalla Compagnia (annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o bimestrale) previo invio di richiesta scritta alla Compagnia entro la data di maturazione al diritto alla prestazione pensionistica.</p>   |
| <b>Spese per la rateazione della rendita</b>                         | <p>Le spese per l’erogazione della rendita sono definite in funzione della rateazione prescelta e sono già incluse nel coefficiente di conversione della prestazione maturata in rendita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1,15% se rateazione annuale;</li> <li>▪ 1,20% se rateazione semestrale;</li> <li>▪ 1,25% se rateazione quadrimestrale;</li> <li>▪ 1,30% se rateazione trimestrale;</li> <li>▪ 1,40% se rateazione bimestrale;</li> <li>▪ 1,70% se rateazione mensile.</li> </ul>  |
| <b>Coefficienti di conversione del capitale in rendita vitalizia</b> | <p>I coefficienti sono riportati nelle Condizioni generali di contratto e sono pubblicati sul sito della Compagnia. I coefficienti sono dipendenti dall’anno di nascita e dall’età assicurativa dell’Aderente al momento della conversione in rendita nonché della rateazione prescelta.</p> <p>La Compagnia <b>si riserva di modificare i coefficienti</b> a norma di legge e secondo quanto riportato nel Regolamento e nella Nota informativa. In ogni caso qualora sia già iniziata</p>  |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>l'erogazione della rendita o l'Aderente possa esercitare il diritto alla prestazione pensionistica nei 3 anni successivi alla modifica, tale modifica non avrà alcun effetto. Le nuove ipotesi produrranno invece effetto sulle prestazioni pensionistiche riferite all'ammontare dei versamenti successivi alla modifica dei coefficienti, le variazioni avranno infatti efficacia solo sulle quote di capitale acquisite con i versamenti successivi alla data di effetto della modifica.</p>  |
| <b>Tavola demografica</b>                                  | La base demografica utilizzata per la determinazione dei coefficienti da utilizzare per la conversione del capitale in rendita è la tavola di mortalità IPS55U – I (per impegni immediati).   |
| <b>Tasso tecnico</b>                                       | Il tasso tecnico utilizzato per la determinazione dei coefficienti da utilizzare per la conversione del capitale in rendita è pari a 0%.  |
| <b>Rivalutazione della rendita</b>                         | <p>Nella fase di erogazione della prestazione pensionistica e con effetto dal 31 dicembre di ogni anno, la rendita in vigore al 31 dicembre dell'anno precedente verrà rivalutata incrementandola di un importo pari al prodotto della rendita in vigore per la misura annua di rivalutazione, determinata come riportato alla precedente sezione <u>Misura annua di rivalutazione</u>.</p> <p>La prima rivalutazione sarà commisurata alla frazione di anno intercorrente tra la data di erogazione della rendita ed il 31 dicembre immediatamente successivo.</p> |
| <b>Rendimento minimo garantito</b>                         | <b>Durante la Fase di erogazione della prestazione pensionistica è garantito un rendimento annuo composto minimo pari all'1,75%.</b>  |
| <b>Liquidazione delle prestazioni in forma di capitale</b> | Ammissa solo nei casi e con i limiti previsti dalla normativa. Si rimanda all'Art. 10 comma 5 del Regolamento.  |

La presente scheda prodotto è ad esclusivo uso interno.